

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, DI GIUDIZIO SUL BILANCIO D’ESERCIZIO E SULLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ E DEI PROSPETTI DI RENDICONTAZIONE ANALITICA “SEMPLIFICATA” DI AIRGEST S.P.A. – ESERCIZI CONTABILI 2019-2020-2021

CIG 8038737F9D

Con riferimento ai quesiti ed ai chiarimenti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta in esame, si precisa quanto segue:

- **Quesito n. 1**

“Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, al fine di poter predisporre la documentazione richiesta in modo completo e puntuale, si chiede cortesemente di poter ricevere i modelli relativi al DGUE (Allegato 2), alla domanda di partecipazione (Allegato 4) e all’offerta economica (Allegato B) in formato word non protetto da password”.

- **Risposta**

L’operatore economico può utilizzare la modulistica messa a disposizione da parte della stazione appaltante, campando gli spazi liberi in essa presenti, in modo olografo ovvero mediante strumenti informatici. Qualora lo spazio all’interno della modulistica non fosse sufficiente per poter rendere in modo esaustivo le dichiarazioni occorrenti, è ben possibile accludere alla predetta modulistica uno o più allegati a cura dello stesso operatore economico.

- **Quesito n. 2**

“Relativamente alla procedura aperta per “l’affidamento dell’appalto del servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d’esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità dei prospetti di rendicontazione analitica “semplificata” di Airgest S.p.A. – esercizi contabili 2019-2020-2021 CIG 8038737F9D”, con riferimento alla richiesta di consegnare “copia della Polizza assicurativa per rischi professionali”, si chiede di confermare che l’impegno potrà considerarsi adempiuto con la consegna da parte dell’aggiudicatario di un certificato a firma dell’assicuratore o di un soggetto, titolato ad impegnare e/o a rappresentare l’assicuratore, che attesti che l’aggiudicatario è provvisto di Polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali riportanti le condizioni essenziali della stessa e che il relativo premio è stato pagato. Quanto sopra in alternativa all’esibizione della polizza nella sua versione integrale”.

- **Risposta**

Il giudizio sulla confacenza o meno della documentazione che verrà presentata dall’aggiudicatario verrà espresso a valle della disamina di quanto trasmesso alla stazione appaltante. In via meramente astratta, si ritiene che «un certificato a firma dell’assicuratore o di un soggetto, titolato ad impegnare e/o a rappresentare l’assicuratore, che attesti che l’aggiudicatario è provvisto di Polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali riportanti le condizioni essenziali della stessa e che il relativo premio è stato pagato» potrebbe essere ritenuto idoneo.

- **Quesito n. 3**

“Con riferimento alla comprova dei requisiti richiesti in merito alla capacità economica e finanziaria, si chiede di confermare che nonostante la comprova del requisito sia fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tale ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i servizi resi nel settore oggetto della gara (servizi di

contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili) effettuati negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), con indicazione, per ciascuno di essi, dei rispettivi importi, del periodo di esecuzione del contratto e dei destinatari, pubblici e privati (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti privati); ovvero, in alternativa, mediante copia conforme, tale ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del certificato di esecuzione dei servizi rilasciati dalle stazioni appaltanti, l'impegno potrà considerarsi adempiuto con la consegna da parte dell'aggiudicatario dei bilanci delle società revisionate a comprova del requisito, dalle quali evincere che la società Alfa è il revisore. Quanto sopra in alternativa all'esibizione dei certificati di esecuzione dei servizi rilasciati dalle stazioni appaltanti.

Analogamente, con riferimento alla comprova dei requisiti richiesti in merito alla Capacità tecnica, si chiede di confermare che nonostante la comprova del requisito sia fornita, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante l'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, mentre in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante l'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, l'impegno potrà considerarsi adempiuto con la consegna da parte dell'aggiudicatario dei bilanci delle società revisionate a comprova del requisito, dalle quali evincere che la società Alfa è il revisore. Quanto sopra in alternativa all'esibizione dei certificati di esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti.

- **Risposta**

Fermo restando che le valutazioni sull'ammissibilità della documentazione e sul possesso dei requisiti competono all'organo che svolge le operazioni di gara, si ritiene che la risposta tanto al quesito relativo alla capacità economica e finanziaria quanto al quesito in merito alla capacità tecnica dipenda dalle concrete modalità con cui l'operatore economico sarà in grado di dimostrare l'effettivo possesso dei predetti requisiti.

- **Quesito n. 4**

“Si chiede conferma che l'obbligo di iscrizione nella white list non possa essere causa di esclusione per le società che non operano nei settori di attività a rischio previsti dalla vigente normativa”.

- **Risposta**

Fermo restando che le valutazioni definitive sull'ammissibilità della documentazione e sul possesso dei requisiti competono all'organo che svolge le operazioni di gara, si ritiene che l'obbligo di iscrizione nella *white list* debba essere assolto da tutti gli operatori economici che operano nei cd. “settori sensibili” e/o che sono aggiudicatari di contratti o subcontratti aventi ad oggetto “attività sensibili” secondo quanto previsto dalla normativa di settore (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. G. Licari